

Bur n. 29 del 06/04/2010

Demanio e patrimonio

Deliberazioni della Giunta Regionale N. 597 del 09 marzo 2010

D.lgs.275/1993 art.10. Piano di Tutela delle Acque – Art.40 Norme Tecniche di Attuazione. Denunce pozzi. Disposizioni varie.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr)

[L'Assessore alle Politiche dell'Ambiente Giancarlo Conta, riferisce quanto segue.

Fin dall'anno 2001, la Regione del Veneto ha assunto la titolarità delle funzioni di gestione dei beni del demanio idrico e, in particolare, quelle attinenti le derivazioni d'acqua sia superficiale che sotterranea, tramite pozzi.

Nell'organizzazione normativa e procedurale del settore, la Regione ha già provveduto tramite numerosi provvedimenti legislativi e amministrativi, a fissare le disposizioni necessarie, anche di natura finanziaria, per lo svolgimento delle funzioni assegnate. Ciò nonostante, emerge ancora la necessità di assumere nuove determinazioni su talune questioni, finora non affrontate, che al momento fanno insorgere negli Uffici istruttori regionali dubbi o incertezze operative.

In particolare, è necessario definire le modalità con cui trattare le denunce pozzi che gli utenti dovevano inviare agli Uffici regionali in ottemperanza dell'articolo 10 del D.lgs.275/1993.

L'art. 10 del D.lgs.275/93 prevedeva l'obbligo di denuncia dei pozzi esistenti entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto, termine poi più volte prorogato fino al 31.12.2007, giusta art.2 Legge 17/2007. Lo stesso articolo stabiliva altresì che detta denuncia era finalizzata ad attivare presso gli Uffici competenti la procedura di cui all'articolo 103 del R.D.1775/1933 e cioè accertare la quantità d'acqua prelevata e procedere con gli adempimenti conseguenti.

In sostanza, la norma aveva il duplice scopo di fare emergere i pozzi esistenti che non erano stati segnalati agli Uffici competenti ai sensi del R.D.1775/1933 e di avviare gli stessi pozzi a regolarizzazione sia amministrativa che finanziaria.

Negli anni successivi al 1993, in ossequio alla norma, sono pervenute alla Regione decine di migliaia di denunce di pozzi ma, solo per una parte di queste, hanno fatto seguito altre comunicazioni da parte dell'utente (domanda di riconoscimento, domanda di concessione preferenziale, domanda di concessione ordinaria) che hanno determinato l'avvio della relativa istruttoria. Per moltissimi pozzi, invece, il dichiarante, dopo la denuncia ex art.10 D.lgs.275/93, non ha inviato alcuna ulteriore istanza o comunicazione (se non la ripetizione della denuncia stessa) e, pertanto, per detti pozzi la denuncia figura quale unico atto depositato presso gli Uffici regionali.

Peraltro, l'elevatissimo numero di denunce ha messo in difficoltà gli Uffici che comprensibilmente non hanno potuto avviare alcuna attività istruttoria in assenza di disposizioni superiori su criteri e modalità con cui affrontare in maniera efficace l'enorme massa di documenti presentati.

Sul punto è intervenuto anche il Piano di Tutela delle Acque recentemente approvato, che, all'articolo 40 delle Norme Tecniche di Attuazione, stabilisce che in tutto il territorio regionale possono essere assentiti i prelievi d'acqua sotterranea connessi alle denunce pozzi ex art.10 D.lgs.275/93 e che la denuncia, ove non seguita da domanda di concessione, tiene luogo della domanda di concessione di derivazione d'acqua. Su quest'ultima, inoltre, devono essere avviati gli adempimenti previsti dal R.D.1775/1933, richiedendo in particolare la documentazione di cui

all'articolo 7 dello stesso regio decreto.

Ora, vista la specifica norma del Piano di Tutela, dovendo dare corso all'istruttoria sulle denunce presentate, è necessario dare luogo alle seguenti disposizioni operative:

- I pozzi oggetto di sola denuncia ex art. D.lgs.275/93, sono avviati alle procedure di cui all'articolo 103 R.D.1775/1933 e agli adempimenti conseguenti. La denuncia vale come domanda di concessione di derivazione d'acqua.
- Qualora la denuncia riguardi un pozzo per gli usi domestici di cui all'art.93 R.D.1775/1933, si applicano le corrispondenti specifiche disposizioni.
- Sulle denunce pozzi ex art.10 D.lgs.275/93 non si procede alle pubblicazioni di cui all'articolo 7 R.D.1775/1993.
- I competenti uffici regionali del Genio Civile eseguono l'istruttoria sulla base delle previsioni del R.D. 1775/1933 e delle disposizioni contenute nel Piano di Tutela delle Acque – art. 40 Norme Tecniche di Attuazione. A tal fine, richiedono la prescritta documentazione tecnica, anche in riferimento all'art.7 del citato regio decreto.
- L'istruttoria può essere eseguita per gruppi di pozzi con lo stesso uso e ricadenti nello stesso Comune.
- Tenuto conto che il parere dell'Autorità di Bacino di cui all'articolo 96 D.lgs.152/2006 è riferito alle "domande per nuove concessioni e utilizzazioni" mentre le denunce ex art.10 D.lgs.275/93 riguardano utilizzazioni di acqua sotterranea da tempo esistenti, detto parere non è dovuto.
- Ai sensi dell'articolo 96 comma 7 del D.lgs.152/2006, i canoni demaniali di derivazione d'acqua sono dovuti a decorrere dal 10.8.1999.
- Per i pozzi la cui istruttoria ha esito negativo, il Genio Civile regionale dispone la cessazione dell'utenza. In tal caso, comunque sono dovuti i canoni demaniali a decorrere dal 10.8.99 e fino alla cessazione dell'utenza.
- Per le denunce pozzi presentate oltre il 31.12.2007, il prelievo è da considerarsi senza titolo e il Genio Civile procede ai sensi dell'articolo 17 R.D.1775/1933.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.lgs. 275/1993;

VISTO il R.D.1775/1933;

VISTO il Piano di Tutela delle Acque;]

delibera

1. di approvare le disposizioni di cui in premessa, riguardanti le denunce pozzi di cui all'articolo 10 D.lgs.275/1993;
2. di trasmettere il presente provvedimento alle strutture regionali del Genio Civile per la puntuale applicazione;
3. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.